unibz
Freie Universität Bozen
Libera Università di Bolzano
Università Liedia de Bulsan

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

PROCEDURA di VALUTAZIONE COMPARATIVA

per la copertura di 1 posto di

RICERCATORE a TEMPO DETERMINATO (RTD)
JUNIOR

Decreto del Rettore
del 06.08.2018,
n. 420/2018

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
DECRETO DEL RETTORE
n. 420/2018

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato (RTD) *junior*

IL RETTORE

Visto/a

- lo Statuto della Libera Università di Bolzano;
- l'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato in vigore;
- il Regolamento sulle condizioni contrattuali ed economiche dei professori di ruolo e dei ricercatori in vigore;
- la delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Scienze della Formazione del 15.06.2018, n. 102/2018 con la quale è stato approvato un bando per un posto di ricercatore a tempo determinato *junior* presso la Facoltà di Scienze della Formazione, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 (Filologia e linguistica romanza);
- la copertura finanziaria;

DECRETA

Art. 1
Oggetto delle procedure di valutazione comparativa

La Libera Università di Bolzano, di seguito denominata Università, indice 1 procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato *junior* per la facoltà ed i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

1. Facoltà di Scienze della Formazione

IV sessione 2018

Numero posti: 1

PIS: 136073

Supervisore: Prof. Paul Videsott

Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/09 (Filologia e linguistica romanza)

Settore concorsuale: 10/E1 (Filologie e letterature medio-latina e romanze)

Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Il ladino come L2 nelle scuole delle località ladine – elaborazione di livelli linguistici del QCER per la lingua ladina

Descrizione dell'attività da svolgere:
Il/la ricercatore/trice dovrà contribuire al rafforzamento e allo sviluppo della ricerca e della didattica nel settore concorsuale L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza presso la Libera Università di Bolzano.

Il/la ricercatore/trice dovrà svolgere ricerche su vari aspetti del settore scientifico disciplinare bandito, con un'attenzione specifica alla didattica del ladino nelle scuole delle località ladine dell'Alto Adige.

In particolare si occuperà della didattica del ladino come L2, argomento dove finora mancano sia studi specifici sia strumenti didattici appositamente allestiti. La ricerca si svolgerà attenendosi alle linee guida del quadro di riferimento europeo, che definisce le competenze per i differenti livelli (A0-C2) per le singole lingue. Tra le lingue incluse manca però tuttora il ladino. Un applicazione del quadro di riferimento europeo anche al ladino è però un desideratum urgente in quanto si tratta di una materia scolastica e lingua ufficiale nel territorio dolomitico, ma da tempo ormai gli abitanti dell'area non hanno più tutti il ladino come L1.

Il/la ricercatore/trice dovrà - sulla base delle indicazioni contenute nel documento guida del Consiglio d'Europa *Reference Level Descriptions for National and Regional Languages, Guide for the Production of RLD* – contribuire alla progettazione ed elaborazione del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Lingua Ladina, in particolare alla definizione dei livelli linguistici A1, A2 e B1.

Numero delle ore di didattica frontale per anno accademico: minimo 60 e massimo 120 ore per anno accademico

Tipo di selezione: per titoli, discussione dei titoli e della produzione scientifica e prova orale

Lingua in cui si svolge la discussione: Ladino, italiano e tedesco

Esame orale (esame di lingua): Ladino, italiano e tedesco

Criteri in base ai quali viene attribuito, durante la discussione con la Commissione giudicatrice, un punteggio ai titoli, ai progetti, alla produzione artistica e a ciascuna delle pubblicazioni presentate (max. 85 punti):

Titoli accademici (max. 10 punti)
a) Laurea magistrale o equivalente vecchio ordinamento nel settore scientifico-disciplinare bandito (4 punti)
b) Dottorato di ricerca nel settore scientifico-disciplinare bandito (6 punti)

Titoli professionali (max. 39 punti)
a) realizzazione di progetti di ricerca presso Università e/o istituzioni scientifiche in Italia o all'estero nell'ambito tematiche pertinenti con il settore scientifico-disciplinare: max. 5 punti; se nell'ambito delle tematiche della ricerca bandita, ulteriori max. 5 punti
b) organizzazione di e/o partecipazione come relatore a congressi nazionali e internazionali e a convegni scientifici con riferimento al settore scientifico disciplinare: max. 5 punti; se nell'ambito delle tematiche della ricerca bandita, ulteriori max. 5 punti
c) attività didattica presso università in Italia o all'estero nell'ambito del ladino (max. 5 punti)
d) elaborazione di progetti e iniziative nel campo della divulgazione, della formazione degli insegnanti e della realizzazione di strumenti didattici nel settore del ladino (max. 14 punti)

Pubblicazioni (max. 36 punti)
Per pubblicazioni pertinenti con il ladino, la sua descrizione grammaticale e la sua didattica fino ad un massimo di 3 punti per ogni pubblicazione in base ai seguenti criteri:
a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) rilevanza e congruenza di ciascuna pubblicazione con il progetto bandito;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.

Criteri per la valutazione dell'apporto del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione:
a) L'oggettiva possibilità di individuare il contributo personale del candidato in virtù di inequivocabili indicazioni contenute nelle pubblicazioni;
b) l'ordine dei nomi: guida, estensore, coordinatore;
c) la coerenza con il resto dell'attività scientifica

Criteri in base ai quali viene valutata la conoscenza delle lingue dell'esame orale:
La Commissione giudicatrice valuta la conoscenza delle tre lingue con un massimo di 5 punti per ciascuna lingua (ladino/italiano/tedesco)
Criteri: livello di padronanza e fluidità

L'accertamento viene effettuato in base a un colloquio vertente sulle tematiche del progetto bandito.

Punteggio minimo per il conseguimento dell'idoneità relativamente ai titoli, ai progetti, alla produzione artistica e alle pubblicazioni: 50 punti

Punteggio minimo per il conseguimento dell'idoneità relativamente alla prova orale (esame di lingua): 12/15 punti (dei quali 4/5 per la lingua ladina, 4/5 per la lingua italiana e 4/5 per la lingua tedesca)

Numero massimo delle pubblicazioni che verranno valutate: 12

Regime d'impegno: full time

Durata del contratto: 3 anni

Sede di lavoro: Bressanone

Decorrenza indicativa del contratto di lavoro: prima data possibile

---

Art. 2
Requisiti per l'ammissione

1) Possono presentare domanda di partecipazione per la procedura nel settore scientifico-disciplinare **L-FIL-LET/09 (Filologia e linguistica romanza)** i soggetti in possesso del seguente titolo: Dottorato di ricerca oppure titolo accademico straniero equivalente in ambito della romanistica / filologia romanza.

2) Non possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa:

   a) professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;

   b) coloro che hanno avuto contratti in qualità di titolare di assegno di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l'Università o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

   c) coloro che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o d'affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta d'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente del Consiglio dell'Università.

3) I suddetti requisiti devono essere tutti posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione alla procedura di valutazione comparativa.

Art. 3
Modalità per la presentazione della domanda

1) Coloro che intendono partecipare alla presente procedura di valutazione comparativa devono presentare domanda in carta libera e conforme allo schema di cui all'allegato 'A' e disponibile sul sito web dell'Università https://www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?departments=27&group=16&year=2018 entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2) La domanda, debitamente firmata e datata sull'ultima pagina, deve essere indirizzata a:

Libera Università di Bolzano
Ufficio Personale accademico (concorso)
Piazza Università, 1 - C. P. 276
39100 Bolzano

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa può essere consegnata a mano (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (**personnel_academic@pec.unibz.it, purchè provenga da un'altra casella di posto elettronica certificata)** a certificarne la ricezione entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.

Il candidato ha l'obbligo di allegare alla domanda di partecipazione in forma cartacea un supporto elettronico (p.e. una chiavetta USB o un cd) contenente una copia (possibilmente in PDF) di tutta la documentazione prodotta (questo vale anche per le pubblicazioni).

3) Sulla busta di invio il candidato, oltre a quanto previsto nel comma 2, dovrà riportare la dicitura "Domanda: procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato" e indicare con precisione la facoltà, la sigla e la denominazione del settore scientifico-disciplinare, il titolo del progetto di ricerca, nonché il proprio nome, cognome e recapito concorsuale (Il recapito concorsuale è il domicilio eletto dal candidato al fine del ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura di valutazione comparativa).

4) Nella domanda (cfr. allegato 'A') il candidato deve chiaramente indicare il proprio nome e cognome e dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;
b) se cittadino italiano, il codice fiscale;
c) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice d'avviamento postale;
d) la cittadinanza posseduta;
e) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
I candidati cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati d'appartenenza;
f) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, indicare quali);
g) di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando;
h) di aver preso visione del bando e di accettare quanto in esso stabilito;
i) che il contenuto delle copie della documentazione prodotta in forma elettronica corrisponde al contenuto delle copie inviate in forma cartacea;
j) di non essere professore universitario di prima e seconda fascia o ricercatore già assunto a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
k) di non avere relazione di coniugio o un grado di parentela o d'affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta d'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente del Consiglio dell'Università;
l) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver

conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

m) in caso di assunzione esprimo il consenso all'invio da parte dell'Ufficio Personale accademico del curriculum vitae scientifico al *mentoring group* scientifico della struttura d'afferenza che provvederà alla valutazione del medesimo al fine dell'eventuale riconoscimento dell'indennità scientifica;
n) le eventuali attività che svolge, diverse da quelle elencate nell'art. 12 del presente bando;
o) che quanto indicato nel curriculum vitae allegato alla presente domanda di partecipazione corrisponde al vero e di esprimere il proprio consenso affinché il responsabile del procedimento effettui i controlli delle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate dal/la sottoscritta/o nell'ambito della presente procedura di selezione;
p) di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e di sapere quindi che i dati forniti, anche quelli sensibili e giudiziari, potranno essere utilizzati in osservanza delle disposizioni del Codice Privacy esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per le operazioni di eventuale conclusione del contratto;
q) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura di valutazione comparativa oggetto della domanda (indirizzo con codice di avviamento postale, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica e numero di fax) e l'impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni.

5) I candidati riconosciuti portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6) Di ogni variazione dei dati comunicati dal candidato ai sensi del comma 4 del presente articolo dovrà essere data tempestiva informazione per iscritto alla Libera università di Bolzano, Ufficio Personale accademico, Piazzetta Franz Innerhofer 8, 39100 Bolzano.

7) L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore e comunque non imputabili a colpa dell'Università stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alla valutazione comparativa. La domiciliazione diversa dalla residenza comporta, altresì, esenzione di responsabilità nel caso di mancata accettazione della comunicazione, in forma di raccomandata con avviso ricevimento, nel luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.

Art. 4
Presentazione dei titoli

1) Posto che, ai sensi del presente bando, si intendono per 'titoli' quelli scientifici, didattici, artistici e le pubblicazioni, e per 'certificati' ogni documento comprovante il possesso di un determinato titolo, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa in carta semplice:

a) n. 1 copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
b) n. 1 copia del curriculum vitae della propria attività didattica e scientifica redatto secondo lo schema di cui all'allegato 'C;
c) i titoli ritenuti utili ai fini della selezione;
d) n. 1 copia dell'elenco delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della procedura di valutazione comparativa redatto ai sensi dell'art. 5 comma 3;
e) n. 1 copia dell'elenco di tutti i documenti allegati alla domanda [elenco generico di quanto materialmente inserito nel plico, ovvero i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma].

2) I titoli di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, qualora rilasciati da Pubbliche Amministrazioni Italiane, devono essere prodotti in una delle seguenti forme:

a) in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai

sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso il candidato deve presentare:
- n. 1 copia di ogni titolo;
- n. 1 dichiarazione, compilata secondo lo schema dell'allegato 'B' e sottoscritta e datata sull'ultima pagina, in cui egli dichiara, sotto la propria responsabilità, che le copie dei titoli allegati, descritti analiticamente, con riferimento alla data di conseguimento, al luogo e all'Amministrazione presso la quale il titolo è stato conseguito, sono conformi all'originale in suo possesso. Tale dichiarazione funge contestualmente anche da elenco dei titoli, per cui quest'ultimo non deve essere ulteriormente prodotto.
- n. 1 copia di un documento di identità;

b) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il candidato dichiara sotto la propria responsabilità il possesso degli stessi titoli, descritti analiticamente, con riferimento alla data di conseguimento, al luogo e all'Amministrazione presso la quale il titolo è stato conseguito. In tal caso, il candidato deve presentare:
   - n. 1 dichiarazione, compilata secondo lo schema dell'allegato 'B' e sottoscritta e datata sull'ultima pagina, che funge contestualmente anche da elenco dei titoli, per cui quest'ultimo non deve essere ulteriormente prodotto;
   - n. 1 copia di un documento di identità.

L'Università non può né accettare né richiedere certificazioni rilasciate dalla Pubbliche Amministrazioni italiane.

Conseguentemente, tali certificazioni, qualora fossero comunque allegate alla domanda di partecipazione, non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione comparativa.

I certificati rilasciati da Enti privati o conseguiti all'estero possono essere prodotti:

a) in originale, oppure
b) in copia autenticata ovvero
c) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. allegato 'B').

Tutte le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione Europea secondo l'allegato B.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

3) Il curriculum e gli elenchi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo devono essere debitamente firmati e datati dal candidato sull'ultima pagina.

4) Nessun titolo inviato a questa Amministrazione è restituito.

5) L'invio delle pubblicazioni non vale a sanare il mancato o tardivo inoltro della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa.

6) Fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, il predetto allegato 'B' potrà, infine, essere utilizzato dall'interessato anche per dichiarare stati, fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza, non espressamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7) Relativamente ai candidati extracomunitari, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

8) Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai partecipanti alla presente procedura di valutazione comparativa sono considerati validi, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato sarà denunciato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

9) I certificati o attestati possono essere prodotti nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

È facoltà della Commissione giudicatrice richiedere ai candidati un'integrazione ai certificati o attestati presentati in lingua francese, inglese, tedesca o spagnola, mediante l'invio della traduzione in lingua italiana dei medesimi.

La traduzione in lingua italiana deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto (cfr. allegato 'B').

10) A qualunque titolo redatto in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, presentato sia da cittadini italiani o comunitari sia da cittadini extracomunitari, deve essere allegata, ai sensi del comma 3 dell'art. 33 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla rappresentanza diplomatica o consolare competente ovvero da un traduttore ufficiale. I titoli redatti in lingua straniera diversa da quelle precedentemente elencate, se privi della predetta traduzione, non vengono valutati dalla Commissione giudicatrice.

Art. 5
Invio delle pubblicazioni

1) Le pubblicazioni possono essere inviate unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa.

Le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la procedura di valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), devono essere inviate entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (**personnel_academic@pec.unibz.it, purchè provenga da un'altra casella di posto elettronica certificata)** a certificarne la ricezione oppure consegnate a mano (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00) alla

Libera Università di Bolzano
Ufficio Personale accademico (concorso)
Piazza Università, 1 - C. P. 276
39100 Bolzano

Per le pubblicazioni inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.

2) Nel caso in cui taluno dei candidati abbia trasmesso un numero di lavori scientifici superiore a quello massimo indicato nell'art. 1 del bando di concorso, la Commissione prenderà in considerazione i lavori stessi nel numero massimo indicato secondo l'ordine indicato dal candidato.

3) Le pubblicazioni saranno valutate solo nel caso in cui ad esse si possa risalire come pubblicazioni nei cataloghi pubblici.

4) Alle pubblicazioni inviate deve essere allegato un elenco delle stesse, firmato e datato sull'ultima pagina. Nell'elenco sono indicate in ordine cronologico le pubblicazioni con indicazione della relativa categoria secondo lo standard internazionale per gli indici bibliografici, con l'indicazione del DOI, qualora possibile. Nel caso in cui la paternità dell'opera sia da attribuire a più autori, l'eventuale autore principale deve essere indicato in *corsivo*. Contrassegnare inoltre sul lato sinistro con una stella (*) le pubblicazioni considerate particolarmente significative. Se rilevante, indicare l'indice e l'incidenza della rivista.

5) Sul plico contenente le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato" e devono essere espressamente indicati la facoltà che ha bandito il posto, la sigla e la denominazione del settore scientifico-disciplinare, il titolo del progetto di ricerca, nonché il nome, il cognome e il recapito concorsuale del

candidato (Il recapito concorsuale è il domicilio eletto dal candidato al fine del ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura di valutazione comparativa).

6) Non saranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice le pubblicazioni consegnate o spedite dopo il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

7) Sono considerate valutabili ai fini della procedura di valutazione comparativa di cui all'art. 1 del presente bando le opere per le quali si sia proceduto al deposito legale secondo le disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106, così come attuato con il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, al momento della scadenza del bando di concorso e gli estratti di stampa.

8) Le pubblicazioni, corredate da n. 1 copia dell'elenco delle stesse, potranno essere inviate:
   a) in originale;
   b) in copia autenticata;
   c) in fotocopia. In questo caso devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (compilata secondo lo schema dell'allegato 'B' e sottoscritta sull'ultima pagina nonché producendo la fotocopia di un documento d'identità), con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale di quanto presentato e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione e al numero dell'opera da cui sono ricavati.

9) Qualora siano presentate delle fotocopie dichiarate conformi all'originale ai sensi del comma 7, lettera c), del presente articolo:
   a) per i lavori stampati in Italia occorre, altresì, attestare l'avvenuto deposito dello stampato secondo le disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106, così come attuato con il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252;
   b) per i lavori stampati all'estero occorre indicare la data ed il luogo di pubblicazione.

10) Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

    È facoltà della Commissione giudicatrice richiedere ai candidati un'integrazione alle pubblicazioni presentate, mediante l'invio della traduzione in italiano delle opere scientifiche prodotte in francese, inglese, tedesco o spagnolo.

    I testi eventualmente tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto (cfr. allegato 'B').

11) Le pubblicazioni compilate nella lingua d'origine diversa dall'italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, devono essere tradotte in una delle predette lingue.

    È facoltà della Commissione giudicatrice richiedere ai candidati un'integrazione alle traduzioni presentate in lingua diversa da quella italiana, mediante l'invio di una traduzione in italiano dell'opera già tradotta.

    I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto (cfr. allegato 'B').

12) Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandito il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma 9 del presente articolo.

13) Le pubblicazioni devono essere prodotte in ogni caso, anche se già presentate presso questa o altra Amministrazione in occasione di partecipazione ad altre procedure di valutazione comparativa.

14) Il mancato invio delle pubblicazioni entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa. Tuttavia, la Commissione giudicatrice valuterà il candidato solo sulla base del curriculum e non potrà, pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti.

    La Commissione giudicatrice non prenderà in considerazione pubblicazioni difformi o in edizione diversa da quelle indicate nella domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa.

15) Nessuno dei lavori scientifici inviati all'Amministrazione è restituito. Tuttavia, i candidati possono riacquistare il loro possesso, salvo eventuale contenzioso in atto e ai sensi del successivo articolo 15, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso L'Ufficio del personale accademico entro sei mesi dalla data del decreto rettorale di accertamento della regolarità degli atti. Trascorso tale termine l'Università ha facoltà di disporre liberamente del materiale non ritirato.

Art. 6
Esclusione dalla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa

1) I candidati sono ammessi con riserva a partecipare alla procedura di valutazione comparativa. Pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore dell'Università.

2) In particolare, saranno esclusi coloro i quali:
   a) presentino domande non sottoscritte;
   b) presentino domande che, per qualsiasi causa, non siano state spedite o consegnate a mano entro il termine indicato nell'art. 5, comma 1 del presente bando.

Art. 7
Rinuncia alla partecipazione

1) La rinuncia a partecipare alla procedura di valutazione comparativa (da redigersi secondo lo schema di cui all'allegato 'D') deve essere inviata al Presidente della Commissione giudicatrice (e-mail: personnel_academic@unibz.it) e, per conoscenza, al Responsabile del procedimento (e-mail: personnel_academic@unibz.it).

   Eventuali rinunce antecedenti la formazione della Commissione giudicatrice devono essere inviate esclusivamente al Responsabile del procedimento (e-mail: personnel_academic@unibz.it).

2) La rinuncia produce effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.

3) La mancata presentazione di un candidato alla discussione pubblica con la commissione dei titoli, dei progetti, della produzione artistica e della produzione scientifica equivale a rinuncia.

Art. 8
Commissione giudicatrice

1) La Commissione giudicatrice è composta da tre professori di I fascia oppure da due professori di I fascia e da un professore di II fascia di università in Italia o all'estero.

2) I componenti la Commissione giudicatrice sono designati dalla struttura che ha chiesto l'attivazione della procedura di valutazione comparativa.

3) La Commissione giudicatrice è nominata con apposito provvedimento reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'Università.

   La Commissione giudicatrice rimane in carica sei mesi dalla data del decreto di nomina e può essere rinnovata una sola volta e per non più di quattro mesi.

   Qualora i lavori non siano conclusi entro il termine prorogato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

4) La Commissione giudicatrice si può avvalere per lo svolgimento di tutte le riunioni degli strumenti telematici di lavoro collegiale, a condizione che tutta la documentazione presentata ai fini concorsuali sia disponibile in forma digitale.

Art. 9
Modalità di selezione

1) La selezione è effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sui progetti, sulla produzione artistica, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri individuati dal D.M. 25 maggio 2011 n. 243.

2) Le commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 2 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

3) Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale e' bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Le commissioni giudicatrici devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità' e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

a) numero totale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) «impact factor» totale;
d) «impact factor» medio per pubblicazione;
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)

4) A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli, dei progetti, della produzione artistica e della produzione scientifica, che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

   A seguito della discussione è attribuito un punteggio ai titoli, ai progetti, alla produzione artistica e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.

5) La discussione può essere svolta anche tramite videoconferenza.

6) La prova orale, qualora prevista, è volta ad accertare l'adeguata conoscenza delle lingue d'insegnamento dell'Università e si svolge contemporaneamente alla discussione pubblica con la commissione e nella lingua/nelle lingue indicate nell'art. 1 del presente bando.

7) La data/Le date della discussione pubblica con la commissione dei titoli, dei progetti, della produzione artistica e della produzione scientifica saranno rese note agli interessati in tempo utile.

8) Per sostenere la discussione il candidato dovrà essere munito, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: la carta d'identità, il passaporto, la patente automobilistica, il libretto ferroviario, la tessera postale, il porto d'armi. I suddetti documenti devono essere forniti di fotografia recente con firma autenticata del Sindaco o di un Notaio.

9) Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice individua un vincitore e redige una graduatoria di idonei valida tre anni.

   La commissione giudicatrice dà comunicazione del verbale contenente la graduatoria finale al responsabile del procedimento per i successivi provvedimenti.

10) Dalla data del provvedimento di approvazione degli atti decorrono i termini per le eventuali impugnazioni.

11) Nel caso in cui siano riscontrati vizi di forma, gli atti concorsuali sono rinviati con apposito provvedimento alla Commissione giudicatrice per la regolarizzazione entro il termine indicato nel provvedimento.

12) Gli esiti della valutazione sono resi pubblici anche per via telematica sul sito dell'Università.

   Dei risultati della selezione è data comunicazione personale ai vincitori a cura dell'Ufficio del personale accademico mediante messaggio di posta elettronica o per via postale.

13) La struttura che indice il bando di selezione formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

   Tale proposta è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dell'Università.

Art. 10

Condizioni generali del contratto, durata del contratto, cause di risoluzione

1) Il contratto di ricercatore deve avere termine e durata certi, tenuto conto dell'attuazione del programma di ricerca.

2) Il contratto a tempo determinato non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Libera Università di Bolzano.

3) Il rapporto di lavoro può essere risolto per dimissioni volontarie, previa comunicazione scritta indirizzata al Rettore e inviata all'Ufficio del personale accademico e alla struttura d'afferenza.

   In tal caso, il ricercatore deve dare un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni di calendario, decorrenti dalla data di pervenimento della lettera di dimissioni presso l'Ufficio del personale accademico. In presenza del consenso scritto del responsabile del progetto di ricerca/del responsabile della struttura d'afferenza, il termine di preavviso può non essere rispettato.

4) Il rapporto di lavoro può essere risolto ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice civile.

Art. 11

Diritti e doveri dei ricercatori

1) Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito.

   Tutte le ore vanno annotate dal ricercatore in un apposito registro.

2) Il ricercatore concorda con il responsabile del progetto di ricerca o, qualora non fosse previsto, con il responsabile della struttura d'afferenza le modalità di svolgimento delle proprie attività.

3) Annualmente e al termine della durata del contratto, il ricercatore deve depositare una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti a quella data presso la struttura d'afferenza.

   La relazione di fine contratto deve essere approfondita e dettagliata e va presentata entro e non oltre i quarantacinque giorni antecedenti la scadenza del contratto. Nel caso sia previsto un responsabile del progetto di ricerca, la relazione va vistata e commentata dal medesimo.

4) I ricercatori con un rapporto di lavoro a tempo pieno devono essere presenti in Ateneo almeno 4 giorni alla settimana. I ricercatori in regime d'impegno a tempo definito devono garantire una presenza di almeno 3 giorni alla settimana.

Art. 12

Incompatibilità, compatibilità, periodo di prova, nulla osta per incarichi esterni

1) L'assunzione in qualità di ricercatore è incompatibile con:

   a) altri rapporti di lavoro subordinato;
   b) il godimento dell'assegno di ricerca;
   c) il dottorato di ricerca, se con erogazione della borsa di studio;
   d) borse post laurea o post dottorato o con borse a qualsiasi titolo conferite;
   e) incarichi retribuiti dell'Università nell'ambito della didattica e della ricerca.

   Nel caso in cui ricopra eventuali altri uffici o incarichi, il candidato deve allegare una dichiarazione nella quale sia specificato il tipo di attività svolta.

2) L'assunzione in qualità di ricercatore è compatibile con

   a) incarichi retribuiti nell'ambito della ricerca e/o didattica conferiti da altri atenei od istituzioni in Italia o all'estero, previo assenso del responsabile del progetto/area di ricerca e previa autorizzazione del Rettore;
   b) lezioni e seminari di carattere occasionale per i quali non è richiesto il rilascio di nulla osta ai sensi del vigente regolamento in materia di incompatibilità ed autorizzazioni a incarichi per il personale docente e ricercatore.

3) I dipendenti di amministrazioni statali devono essere collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali e assistenziali per tutto il periodo di durata del contratto, ovvero in posizione di fuori ruolo, nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti d'appartenenza.

4) Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitore della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e del relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

5) Il ricercatore è sottoposto a un periodo di prova pari a 3 mesi di effettivo servizio a decorrere dalla data d'assunzione.

6) Per il regime autorizzativo si applica la vigente normativa in materia.

Art. 13

Trattamento economico e previdenziale

1) La retribuzione annua lorda: tempo pieno: 42.000 Euro; tempo definito: 31.500 Euro.

Qualora venisse riconosciuta l'indennità scientifica ai sensi del vigente regolamento in materia, la retribuzione annua lorda di cui sopra è aumentata dell'importo annuo lordo corrispondente all'indennità medesima. L'indennità scientifica, se riconosciuta, viene applicata con decorrenza inizio contratto, anche nell'ipotesi in cui la valutazione dovesse essere effettuata successivamente alla data inizio contratto.

Il compenso orario per l'eventuale didattica aggiuntiva prestata dal Ricercatore è definito dal regolamento in vigore all'inizio dell'anno accademico di riferimento della didattica aggiuntiva e nei limiti previsti dal medesimo regolamento.

2) Resta comunque fermo che, trattandosi a tutti gli effetti di rapporto di lavoro subordinato, per tali contratti si applica la disciplina fiscale, assistenziale e previdenziale prevista per i redditi derivanti da lavoro dipendente.

Art. 14
Restituzione delle pubblicazioni

1) Ogni candidato dichiarato non idoneo può ritirare, a proprie spese, le pubblicazioni depositate presso questa Università entro sei mesi dalla data del decreto rettorale di accertamento della regolarità degli atti. Trascorso tale termine, l'Università dispone del materiale di cui trattasi secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità verso i candidati stessi.

Art. 15
Trattamento dei dati personali

1) Con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Libera Università di Bolzano, quale titolare dei dati inerenti alla presente selezione, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande, compresi quelli cosiddetti sensibili e giudiziari, è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento di selezione e all'eventuale conclusione del rispettivo contratto di lavoro (cfr. l'informativa in allegato al presente bando di selezione).

Art. 16
Responsabile del procedimento

1) Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott. Paola Paolini, Responsabile dell'Ufficio del personale accademico, piazza Università, 1 - C.P. 276 – 39100 Bolzano - telefono +39 0471 011310, e-mail: personnel_academic@unibz.it.

2) Sul sito Web: https://www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?departments=27&group=16&year=2018 espressamente dedicato alle procedure di valutazione comparativa, sono disponibili tutte le informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione giudicatrice e le relative scadenze.

Art. 17
Norma di rinvio

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Bolzano, 06.08.2018

Decreto n. 420/2018

IL RETTORE

Prof. Paolo Lugli